

Spett.le

CONSOB

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

Milano, 29 settembre 2017

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. Modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari.

Spett.le Commissione,

la scrivente ANASF, Associazione nazionale consulenti finanziari, intende svolgere una serie di riflessioni e formulare alcune proposte in merito alle modifiche al Regolamento Intermediari oggetto dell'attuale consultazione.

Art. 94. Informazioni tra la Consob e l'Organismo.

Si ritiene opportuno richiamare l'art. 23 del Regolamento Intermediari, oggetto di altra consultazione della Vostra Autorità, il quale riconosce alle imprese di investimento UE la possibilità di esercitare in Italia servizi e attività di investimento anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine, a condizione che la Consob ne venga informata. In considerazione dell'attribuzione a OCF (l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari) delle funzioni di gestione dell'Albo unico dei consulenti finanziari e di vigilanza sugli iscritti allo stesso, si ritiene necessario che anche l'Organismo venga opportunamente informato della presenza di imprese di investimento UE operanti in Italia per il tramite di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine. Si considera che la comunicazione da parte della Consob all'Organismo di tali informazioni debba ascrivere agli obblighi di reciproca comunicazione sanciti dal nuovo art. 94 del Regolamento.

Art. 96. Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Comma 2, lettera a) – scopo associativo

ANASF suggerisce che la parola “esclusivo” sia sostituita con la parola “prevalente”, che peraltro figura nel testo del Regolamento ad oggi vigente. In questo modo il requisito previsto per i consulenti finanziari abilitati tornerebbe ad allinearsi con il corrispondente requisito previsto per le società di consulenza finanziaria (comma 1-*bis*, lett. *a*) e per i soggetti abilitati (comma 3, lett. *a*).

Al contrario, la nuova formulazione di cui al testo in consultazione introdurrebbe un singolare disallineamento, se non una vera e propria discriminazione, del tutto priva di giustificazione razionale, fra categorie di operatori fra le quali non vi è alcuna ragione di discriminare; e come tale risulterebbe lesiva del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.).

Comma 2, lettera c) – articolazione territoriale

ANASF non comprende e non approva l’ipotesi di ulteriore scostamento dal testo attuale del Regolamento, consistente nella soppressione del requisito della “*articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni*” (cui “*sono assimilabili le province autonome*”). Suggerisce pertanto il ripristino del requisito, in considerazione della sua importanza in chiave di rappresentatività.

A sostegno di quanto sopra ANASF osserva che la direttiva MiFID II e la normativa nazionale di recepimento vanno, in generale, nel senso di rendere più severi e rigorosi i requisiti degli operatori variamente coinvolti nelle attività del mercato finanziario, a maggior tutela del mercato stesso: sicché apparirebbe dissonante rispetto a questa linea una previsione che vada nell’opposto senso di un “alleggerimento” dei requisiti.

Comma 2, lettera d) – deleghe

ANASF manifesta forti perplessità circa la previsione di un requisito di rappresentatività delle associazioni dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ma anche di quelle dei consulenti finanziari autonomi: cfr. proposta di nuovo art. 96, comma 1,

lett. *d*), consistente nella titolarità di “*delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo, valida fino a revoca*”.

L’introduzione di tale requisito risulta per un verso inutile, e per altro verso pericolosa. Appare inutile, perché la delega mira a investire il delegato di una funzione di rappresentanza del delegante: ma la funzione di rappresentanza, svolta dall’Associazione nei confronti degli iscritti, è per così dire *in re ipsa*, ovverosia è implicita di per sé nel fatto stesso dell’appartenenza all’Associazione. E invero, chi si iscrive all’Associazione lo fa per nessun’altra ragione se non quella di essere, per l’appunto, rappresentato dall’Associazione stessa: tanto è vero che lo stesso testo del Regolamento (ma ancor prima la stessa norma primaria: cfr. art. 31, comma 4 del TUF) parla di “*associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede*”.

Ma soprattutto risulta pericolosa, perché la formulazione del testo offerto alla consultazione appare foriera di incertezze, equivoci e possibili contrasti di tipo interpretativo e applicativo. E infatti:

- sono del tutto indefiniti sia la forma che la “delega” dovrebbe assumere, sia il suo oggetto, così da prefigurarsi una inammissibile delega “in bianco”, di cui non si comprende a quali atti o attività del delegante sia finalizzata;
- conseguentemente, non si comprende il sub-requisito della “esclusività” della delega (l’esclusività potendo predicarsi solo in relazione a un oggetto ben definito);
- né è chiaro quali modalità e quali effetti possano ipotizzarsi per la revoca della “delega”, cui si riferisce l’inciso finale della lett. *d*) qui all’esame;
- in relazione a quanto sopra, sembra molto forte il rischio di incertezze e contestazioni circa il soddisfacimento o meno del requisito in esame rispetto a questa o quella associazione, con correlate incertezze e possibili contestazioni circa la legittimazione dell’associazione stessa a essere parte costitutiva dell’Organismo: donde minacce alla valida costituzione di questo, con serio pregiudizio per la sua stabilità e operatività.

Alla luce di quanto sopra, ANASF raccomanda caldamente di considerare l’integrale soppressione della lett. *d*) del comma 2, contenuta nel testo offerto alla consultazione. Sembra piuttosto sufficiente prevedere che OCF definisca un criterio improntato a verifiche tramite certificazioni, con particolare riferimento alle certificazioni di natura contabile relative al

bilancio associativo (dal quale, a sua volta, risulterebbe possibile ricavare il dato riferito alla consistenza in termini di associati). Il meccanismo di certificazione, già adottato da ANASF, avrebbe il duplice vantaggio di risultare, da un lato, di agevole applicazione e, dall'altro, di conferire certezza ai dati numerici facilitando così la verifica annuale, da parte dell'Organismo, della persistenza del requisito in capo alla singola associazione. In relazione alla futura *governance* di OCF, l'auspicio è che, mediante l'autonomia statutaria dello stesso, si pervenga alla definizione di forme di rappresentanza che tengano conto dell'effettiva consistenza, in termini numerici, delle associazioni aderenti.

Va da sé che, per ovvia e inevitabile simmetria, dovrebbero sopprimersi altresì le lettere dei commi 1, 1-*bis* e 3, che (in modo altrettanto ingiustificato) prevedono analogo requisito rispettivamente per le associazioni dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.

Nuovo comma 6

ANASF raccomanda l'introduzione di un nuovo comma 6, per il quale può ipotizzarsi il seguente tenore:

“6. Le associazioni professionali già rappresentate nell'Organismo alla data del [...] si considerano rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma 2 e rispettivamente comma 3 del presente articolo”.

La previsione, senza precludere l'ingresso nell'Organismo di nuove associazioni professionali oggi non presenti in esso, mira a garantire una ragionevole stabilità negli assetti di *governance* dell'Organismo stesso, assicurandovi la permanenza delle associazioni rappresentative del settore, che fin qui ne hanno costituito la base associativa, in virtù di un modello che, alla luce della propria esperienza decennale, ha dato prova della sua efficienza, rispondendo così alle esigenze di tutela del pubblico risparmio.

Art. 96. Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi.

ANASF ritiene necessario modificare e integrare il disposto di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 96 come segue:

c) ~~dimostrano di rappresentare almeno il~~ hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del ~~totale degli iscritti nella relativa sezione~~ numero dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento

La modifica proposta è volta a uniformare il requisito della base associativa, relativamente alle associazioni rappresentative dei consulenti finanziari autonomi, all'analogha condizione prevista dalla lett. c) del secondo comma con riferimento alle associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Art. 97. Albo unico dei consulenti finanziari: supervisori e soggetti operanti sotto supervisione.

ANASF propone di integrare l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo aggiungendo le seguenti lett. *f-ter*) e *f-quater*):

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

[...] f-ter) l'eventuale qualità di soggetto iscritto all'Albo operante sotto supervisione ai sensi dell'articolo 59-octies, comma 1, lettera c), con indicazione del relativo soggetto supervisore;

f-quater) l'eventuale qualità di supervisore di altro soggetto iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 59-octies, comma 1, lettera c);

Tale integrazione è volta a segnalare, nell'ambito delle informazioni pubblicate nell'Albo, l'eventuale qualità di supervisore o di supervisionato assunta dal singolo consulente finanziario, secondo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze, per come recepiti dall'articolo 59-octies del presente Regolamento e oggetto di altra consultazione della Vostra Autorità. La proposta risponde pertanto alla duplice esigenza di meglio definire la disciplina dell'operatività sotto

supervisione e di garantire, analogamente a quanto stabilito dalla normativa prevista per altri albi professionali, una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico degli investitori – soprattutto ove si consideri che, ai sensi dell’articolo 59-*octies*, comma 1, lettera c), il supervisore si assume la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato.

L’accoglimento della proposta rende inoltre necessario integrare l’art. 103 con l’aggiunta del seguente comma 1-*quater*:

*1-quater. I soggetti iscritti comunicano entro trenta giorni all’Organismo l’assunzione della qualità di soggetto operante sotto supervisione o di supervisore ai sensi dell’articolo 59-*octies*, comma 1, lettera c) e ogni variazione di tali elementi informativi.*

Da ultimo, ANASF rappresenta alla Vostra Commissione la necessità di applicare equivalenti presidi di tutela degli investitori anche con riferimento alla supervisione del personale dipendente dei soggetti abilitati, non iscritto all’Albo e operante “in sede”, mediante opportune integrazioni alle altre norme del presente Regolamento.

Art. 97. Albo unico: pubblicazione delle informazioni relative al singolo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

L’Associazione constata che l’elenco delle informazioni relative al singolo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, oggetto di pubblicazione nell’Albo, viene arricchito, tra gli altri, con l’indicazione del domicilio e della denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato ha operato nel passato (e dei relativi periodi di operatività). Al riguardo, ANASF richiede alla Vostra Autorità se l’indicazione dei nuovi elementi informativi (domicilio e “storico” dei soggetti abilitati per cui il consulente ha operato) sia da intendersi valida solo per coloro i quali si iscriveranno all’Albo alla futura data di avvio di operatività dello stesso, in considerazione del fatto che l’indicazione di tali informazioni non è invece contemplata, ad oggi, per i consulenti finanziari abilitati (i quali, come noto, alla data di avvio dell’operatività dell’Albo unico, risulteranno iscritti di diritto

allo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 41, l. n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016).

Art. 97. Albo unico: pubblicazione delle informazioni relative alle società di consulenza finanziaria.

In relazione alle società di consulenza finanziaria, ANASF ritiene opportuno arricchire l'elenco delle informazioni pubblicate nell'Albo con il riferimento al luogo di conservazione della documentazione e ai nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale. Tali integrazioni rispondono all'esigenza di garantire una maggiore trasparenza informativa verso il pubblico degli investitori e di facilitare l'attività di vigilanza dell'Organismo. A tal fine si propongono i seguenti emendamenti ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97:

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività, ovvero denominazione delle società di consulenza finanziaria per conto delle quali il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l'attività di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;

[...] 2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:

f) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103;

g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.

A parere della scrivente, il completamento della disciplina relativa alle società di consulenza finanziaria richiederebbe l'inserimento di un ulteriore comma 4 finalizzato a rafforzare il requisito di indipendenza delle società. Si tratterebbe cioè di vietare commistioni tra i soggetti che svolgono l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e l'assunzione di qualità e incarichi nelle predette società. A tal fine si propone la seguente aggiunta:

4. Non possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede i soci, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori delle società di consulenza finanziaria.”

Art. 97. Albo unico: passaggio dalla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede alla sezione dei consulenti finanziari autonomi (e viceversa).

ANASF constata che la nuova formulazione dell’art. 97, comma 3, recita:

3. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Pur concordando con la finalità della norma, l’Associazione considera che tale previsione dovrà essere coordinata con le norme regolamentari che indicheranno se e a quali condizioni, per le persone fisiche, sarà possibile il passaggio da una sezione all’altra dell’Albo considerando, altresì, che dalle norme poste in consultazione non è possibile evincere se, ai sensi dell’art. 100, la prova valutativa per l’iscrizione all’Albo sia effettivamente la medesima per le due categorie dei consulenti finanziari autonomi e dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Artt. 100 e 100-bis. Prova valutativa.

ANASF segnala l’opportunità di integrare come segue gli artt. 100, comma 2, e 100-bis, comma 1, affiancando al requisito delle “competenze” anche quello delle “conoscenze”, in richiamo agli Orientamenti europei emanati da ESMA:

*Art. 100, comma 2. La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle **conoscenze e competenze** necessarie per lo svolgimento della relativa attività.”*

*Art. 100-bis, comma 1. [...]. La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle **conoscenze e delle competenze** necessarie per lo svolgimento della relativa attività.*

Art. 101. Iscrizione all'Albo.

ANASF propone di modificare il secondo comma dell'art. 101 in consultazione come segue:

2. Il provvedimento di iscrizione all'albo è comunicato entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre ~~sei mesi~~ novanta giorni dalla presentazione della domanda completa.

La modifica proposta risponde all'esigenza di consentire all'interessato di conoscere entro un termine ragionevole l'esito della propria domanda di iscrizione. Può tuttavia essere opportuno tenere conto del maggiore grado di complessità dell'istruttoria necessaria per l'iscrizione all'Albo delle altre figure professionali diverse dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria), prevedendo pertanto per queste figure un tempo maggiore (sei mesi) per la comunicazione del provvedimento di iscrizione.

Art. 103. Informazioni da comunicare all'Organismo.

L'Associazione prende atto che l'elenco delle informazioni previste dall'art. 103, viene ampliato, tra gli altri, con la comunicazione del domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Riprendendo quanto già evidenziato in precedenza, ANASF chiede conferma alla Vostra Autorità del fatto che la comunicazione dei nuovi elementi informativi (domicilio e indirizzo PEC) sia da intendersi valida solo per coloro i quali si iscriveranno all'Albo alla futura data di avvio di operatività dello stesso deponendo, in tal senso, l'*incipit* della norma («con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati»). Si considera, altresì, che la comunicazione di tali informazioni non è prevista, ad oggi, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (che, come già rilevato, alla data di avvio dell'operatività dell'Albo unico risulteranno iscritti di diritto allo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 41, Legge di stabilità 2016).

Laddove la norma sia da interpretarsi in senso estensivo – e, come tale, si applichi a tutti gli iscritti all'Albo – sarà allora necessario chiarire le modalità e le tempistiche di raccolta di tali informazioni presso gli iscritti. Rileva, al riguardo, la previsione di cui all'art. 112 in

consultazione, potendosi pertanto prefigurare una soluzione in cui sia l'Organismo, mediante apposite istruzioni, a comunicare a ogni singolo iscritto la necessità di indicare allo stesso le predette informazioni.

Art. 103. Comunicazioni con l'Organismo.

L'Associazione rileva che la nuova lett. g) dell'art. 103, comma 1, individua la PEC quale strumento che "necessariamente" dovrà essere utilizzato dagli iscritti all'Albo per le comunicazioni con l'Organismo. Tale formulazione parrebbe quindi escludere la possibilità di impiegare altri strumenti di comunicazione e non sembra, a giudizio della scrivente, condivisibile in quanto limitativa rispetto al diritto del singolo iscritto a comunicare efficacemente con l'Organismo. Si consideri infatti che l'utilizzo della PEC richiede la disponibilità di una connessione Internet la quale, in diverse zone del territorio nazionale, potrebbe non essere sempre reperibile a causa di una scarsa copertura di rete oppure di eventi naturali. Rispetto a tale necessità, l'Associazione ritiene pertanto opportuno emendare la lett. g) come segue, onde consentire l'impiego, da parte sia dell'Organismo che del singolo iscritto, di strumenti di comunicazione alternativi alla PEC (quali, ad esempio, la raccomandata A/R):

"g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) ~~da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo~~

In subordine:

*"g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare **necessariamente preferibilmente** per le comunicazioni con l'Organismo*

Qualora non venisse accolta la richiesta di modifica della predetta lett. g), l'Associazione rappresenta alla Vostra Commissione l'opportunità di introdurre, per il tramite delle future istruzioni emanate dall'Organismo ai sensi dell'art. 112, comma 3, un periodo transitorio durante il quale nelle comunicazioni tra OCF e il singolo iscritto sia possibile utilizzare strumenti di comunicazione alternativi alla PEC (quali, ad esempio, la raccomandata A/R).

Art. 103. Comunicazioni con l'Organismo (società di consulenza finanziaria).

In coerenza con quanto proposto in commento all'art. 97, si propone il seguente emendamento della lett. e), del primo comma dell'art. 103:

e) l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione

Art. 103. Comunicazioni all'Organismo della variazione degli elementi informativi.

L'Associazione propone alla Vostra Autorità di modificare il nuovo art. 103, comma 1-bis, come segue:

1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro ~~dieci~~ trenta giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), ~~e-g)~~ e h), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), ~~e~~-all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c) e all'articolo 103, comma 1, lettera b).

Le predette modifiche sono volte a:

- attribuire un termine maggiore e, dunque, più congruo al singolo iscritto per adempiere all'obbligo di comunicazione verso l'Organismo;
- prevedere l'obbligo di comunicare all'Organismo le variazioni dell'indirizzo di residenza, ove diversa dal domicilio;
- prevedere l'obbligo, in capo a consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria, di comunicare all'Organismo gli estremi identificativi della polizza assicurativa che gli stessi sono tenuti a stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter, TUF, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 8, comma 3, Regolamento n. 17130/2010 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Art. 8, comma 3, Regolamento 2010: 3. *Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati comunicano all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari persone fisiche devono stipulare ai sensi del regolamento*

Art. 103-bis. Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo.

ANASF ritiene fondamentale, anche ai fini della tutela del risparmio, estendere la disciplina di cui all'art. 103-bis, riferita ai soggetti abilitati, alle società di consulenza finanziaria al fine di armonizzare gli adempimenti nei confronti dell'Organismo tra i vari operatori che possono avvalersi dell'operato di persone fisiche iscritte all'Albo (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel caso dei soggetti abilitati, consulenti finanziari autonomi nel caso delle società di consulenza finanziaria).

Art. 105. Modalità di aggiornamento professionale.

ANASF ritiene che il nuovo art. 105 innovi in senso positivo la disciplina dell'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, riconoscendo al singolo la libertà di strutturare il proprio percorso di formazione continuativa. Depone, a favore di tale interpretazione, l'indicazione riportata dalla Vostra Autorità nel documento di consultazione, secondo cui con l'articolo in commento «*si conferma la responsabilità*» dei consulenti finanziari all'aggiornamento professionale: una responsabilità che si accompagna, come tale, al diritto del singolo consulente finanziario di poter scegliere il proprio percorso di formazione continuativa nell'ambito di un'offerta articolata. Tale chiave di lettura, di cui si chiede conferma alla Vostra Autorità, consente pertanto al consulente finanziario di rivolgersi alle iniziative di formazione continuativa predisposte, oltre che dal proprio intermediario, anche da altri soggetti (tra cui le associazioni di categoria), i quali possono altresì avvalersi di collaborazioni con il mondo accademico e con gli enti di formazione certificata, in forma sia diretta che indiretta ⁽²⁾.

Si considera inoltre che la disciplina dell'aggiornamento professionale, riportata dall'articolo in commento, andrebbe ampliata sia per agevolare la verifica del rispetto degli adempimenti previsti, sia per identificare i soggetti formatori che possono erogare e certificare la formazione dei consulenti finanziari (ivi comprese, in base all'interpretazione della nuova

ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico. Analoga richiesta di comunicazione degli estremi della polizza andrebbe inoltre estesa alle società di consulenza finanziaria.

⁽²⁾ Al riguardo, si segnala l'esempio rappresentato dalla Fondazione EFPA Italia, affiliata italiana di EFPA (*European Financial Planner Association*), realtà che vanta oltre 15 anni di esperienza nella definizione di

formulazione dell'art. 105, le associazioni di categoria dei consulenti finanziari). Nello specifico, è possibile ipotizzare una soluzione basata, ad esempio, su un percorso di aggiornamento professionale per moduli certificati (con ciascun modulo corrispondente a una determinata materia o tematica). Come tale, la previsione di una certificazione ai fini dell'aggiornamento professionale consentirebbe altresì di implementare un sistema di verifica dell'assolvimento dell'obbligo basato su crediti formativi professionali, analogamente a quanto accade per le professioni regolamentate (si richiama, al riguardo, l'art. 7 del d.P.R. n. 137/2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).

A parere della scrivente, il nuovo art. 105 va inoltre letto congiuntamente: *i)* al nuovo art. 59-*octies*, comma 1, lett. *g)* del Regolamento (recentemente posto in consultazione dalla Vostra Autorità), che richiede ai soggetti abilitati di garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica; *ii)* alla nuova fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 110, comma 2, lett. *b)*, 1-*bis*, che prevede la sospensione del consulente finanziario in caso di violazione degli obblighi di aggiornamento professionale. Si consideri, al riguardo, il caso di un intermediario finanziario "inadempiente", che non predisponga cioè percorsi di formazione atti a consentire ai propri consulenti finanziari di rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale: secondo la nuova formulazione dell'art. 105, la facoltà riconosciuta al consulente finanziario di strutturare il proprio percorso di formazione continuativa consentirebbe al singolo di attivarsi autonomamente (optando cioè per iniziative formative alternative) per ovviare all'inadempienza del soggetto abilitato preponente.

L'Associazione intende infine sottoporre alla Vostra Autorità la possibilità di introdurre un'ipotesi di sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari iscritti all'Albo al fine di tenere conto delle situazioni di impedimento oggettivo (maternità, grave malattia, infortunio). Una previsione analoga è, del resto, già contemplata dall'art. 7, comma 5, reg. IVASS n. 6/2014 per gli intermediari assicurativi e dall'art. 5 della circolare OAM n. 19/2014 per gli agenti e mediatori. In particolare, il testo dell'art. 105 del Regolamento intermediari potrebbe essere integrato prevedendo che:

principi, programmi formativi e linee guida di valutazione per la costruzione di un profilo professionale di riferimento a livello europeo nella pianificazione finanziaria.

2. Sono temporaneamente esonerati dall'aggiornamento professionale i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che si trovano nei casi di:

a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio;

L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino a un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia, infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Ai fini della ripresa dell'attività, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono aggiornare le proprie conoscenze attraverso la partecipazione a corsi da svolgersi entro tre anni dall'ultimo aggiornamento effettuato.

Il termine di tre anni entro cui aggiornare le proprie conoscenze contempera l'esigenza di un adeguato aggiornamento professionale con le necessità legate alla ripresa dell'attività lavorativa.

Art. 109. Conservazione della documentazione.

ANASF accoglie con favore le modifiche all'art. 109 in consultazione che rispondono all'esigenza, da tempo sostenuta dall'Associazione⁽³⁾, di efficientare gli adempimenti per i consulenti finanziari, beneficiando così delle possibilità offerte dall'applicazione delle nuove tecnologie (in particolare, le previsioni di cui ai commi 1-bis e 2-ter dedicate alla conservazione della documentazione in formato digitale).

Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-ter (conservazione dei documenti prodotti in formato digitale da parte dell'intermediario preponente) la scrivente evidenzia la necessità che il consulente finanziario abbia sempre accesso alla documentazione allo stesso

⁽³⁾ Si ricorda, al riguardo, il contributo di ANASF alla consultazione *Misure degli Oneri Amministrativi (MOA)*, 18 aprile 2014.

riferita ⁽⁴⁾, ad esempio mediante la predisposizione, da parte dell'intermediario, di un registro informatico in cui siano elencati tutti i documenti relativi all'attività del consulente affinché quest'ultimo possa, a sua volta, consultarli e conservarli. Si propone, a tal fine, la seguente integrazione della norma in commento:

2-ter. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera, a condizione che al consulente finanziario sia consentito sempre un agevole recupero e una riproduzione immutata degli stessi.

Art. 109-bis.1. Regole generali di comportamento – personale operante per conto di consulente finanziario autonomo e società di consulenza finanziaria.

Con riferimento alla lett. e) del primo comma dell'articolo in commento, ANASF ritiene necessario rivedere l'impostazione della norma per considerare che:

- a fronte dell'eventualità che il singolo consulente finanziario autonomo si avvalga di dipendenti o collaboratori a supporto della propria attività (ad esempio per le funzioni di segreteria o di ricerca e analisi degli investimenti), la prestazione del servizio di consulenza deve necessariamente essere riferita al consulente finanziario, nella sua qualità di iscritto all'Albo. Non è pertanto ammissibile che il "personale" del singolo consulente finanziario autonomo possa raccomandare strumenti finanziari alla clientela o, vieppiù, prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- nell'ipotesi in cui una società di consulenza finanziaria si avvalga di dipendenti o collaboratori non iscritti all'Albo (ad esempio per le funzioni di segreteria o di ricerca e analisi degli investimenti), occorre precisare che, anche in questo caso, la prestazione del servizio di consulenza deve necessariamente essere riferita al consulente finanziario. Non è pertanto ammissibile che i membri del "personale" della società, non iscritti all'Albo, possano raccomandare strumenti finanziari o, vieppiù, prestare il servizio di consulenza.

⁽⁴⁾ La possibilità, per il consulente finanziario, di accedere alla documentazione «anche negli anni successivi all'interruzione del rapporto con il soggetto mandante» è stata espressamente riconosciuta dalla Comunicazione Consob n. 0015155/2016.

Rispetto alla previsione di cui alla lett. l) del medesimo comma dell'articolo, l'Associazione propone la seguente modifica:

l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, e regolamentari ~~e i codici di autodisciplina~~ relative alla loro attività.

L'eliminazione del riferimento ai codici di autodisciplina risponde alla necessità di ripristinare la parità di fonti normative rispetto a quanto valido per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i quali non si contempla analogo riferimento (si veda, al riguardo, l'art. 107, comma 1). Inoltre, tale proposta tiene conto delle esigenze legate a un efficiente funzionamento del nuovo sistema di vigilanza in capo all'Organismo il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a dover verificare il rispetto da parte delle due nuove categorie (consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria), oltre che delle disposizioni legislative e regolamentari, anche di (potenzialmente numerosi) codici di autodisciplina.

Art. 109-ter. Incompatibilità (esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile).

L'Associazione ritiene che la disciplina dell'incompatibilità dell'attività di consulente finanziario autonomo o di società di consulenza finanziaria vada letta congiuntamente a quanto previsto dall'art. 4-terdecies, d. lgs. 129/2017, in richiamo alla disciplina MiFID II:

1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano [...]:

c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario; [...]

m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;

A parere della scrivente, l'applicazione di tale norma richiede una particolare attenzione per evitare che figure professionali appartenenti ad altri settori di attività (si pensi a dottori commercialisti ed esperti contabili), non iscritte all'Albo in qualità di consulenti finanziari autonomi, prestino servizi di investimento – e, in particolare, consulenza in materia di investimenti – in violazione delle predette disposizioni, ovvero senza rispettare le condizioni relative al “titolo strettamente accessorio” della prestazione e all'assenza di una specifica remunerazione.

In relazione all'ulteriore caso di un professionista afferente ad altro settore di attività, intenzionato a svolgere attività di consulenza finanziaria autonoma non in maniera accessoria ma prevalente, si ritiene che sia indispensabile l'iscrizione all'Albo, previo superamento della relativa prova valutativa. Al riguardo, si evidenzia che, sotto il profilo di vigilanza, occorre porre particolare cura nel verificare che quella di consulente finanziario autonomo rappresenti effettivamente l'attività prevalente del singolo professionista.

Entrambe le summenzionate specificazioni rispondono all'esigenza di garantire la corretta identificazione, da parte del pubblico dei risparmiatori, della nuova figura professionale del consulente finanziario autonomo (operante in forma “individuale” oppure nell'ambito di una società di consulenza finanziaria), evitando così, presso gli investitori, una confusione di ruoli e funzioni professionali sul mercato, contraria ai principi fondamentali della Direttiva in recepimento.

Art. 109-ter. Incompatibilità (ulteriori ipotesi di incompatibilità).

ANASF sottopone alla Vostra Autorità l'opportunità di inserire nel testo dell'art. 109-ter le seguenti ipotesi di incompatibilità, per garantire che i consulenti finanziari autonomi:

- svolgano attività di consulenza finanziaria esclusivamente per conto di un'unica società di consulenza finanziaria;
- non possano prestare attività di consulenza per conto di altri consulenti finanziari autonomi.

Tali fattispecie sono volte ad assicurare il corretto funzionamento dei presidi di tutela della clientela.

Art. 109-quater. Aggiornamento professionale – consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria.

L'Associazione ritiene opportuno eliminare dal nuovo art. 109-quater il comma 2-bis («A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto») in coerenza con la nuova formulazione dell'art. 105, dedicato all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Art. 109-quinquies. Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo, sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi.

Si propone di integrare come segue la lett. a) del primo comma dell'articolo in commento, in coerenza con le motivazioni sueposte:

a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo che svolge l'attività di consulenza finanziaria per conto della società

Art. 109-sexies. Contratto di consulenza in materia di investimenti.

L'Associazione ritiene che l'inserimento della lett. d) nel primo comma dell'art. 109-sexies («se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico») risulti in contrasto, non solo con l'art. 109-bis del presente Regolamento, ma anche e soprattutto con la fonte di legge primaria (d.lgs. 129/2017):

«Art. 18-bis (Consulenti finanziari autonomi). - 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato

dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.»

La norma primaria limita infatti il perimetro di attività del consulente finanziario autonomo alla consulenza avente ad oggetto solo ed esclusivamente valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo escludendo, pertanto, la possibilità di raccomandare strumenti, prodotti e servizi diversi dai predetti. Si segnala, più in generale, la necessità di garantire la coerenza di tutte le disposizioni regolamentari attinenti al perimetro di attività del consulente finanziario autonomo con la fonte normativa primaria (in particolare, art. 109-*septies*, commi 1 e 10, art. 109-*novies*, comma 7).

Art. 109-*octies*.1. Informazioni sui costi e gli oneri connessi.

ANASF evidenzia le potenziali criticità legate alla fattibilità applicativa del sesto comma dell'articolo in parola («*I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.*»), nonché di ogni altra previsione di analogo tenore (così, ad esempio, il successivo comma 8). Tali criticità possono infatti sorgere a causa della difficoltà, per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, di reperire tutte le necessarie informazioni su costi e oneri che, a volte, possono essere riferiti a più intermediari e prodotti finanziari, specialmente nel caso di un servizio di consulenza prestato sull'intero portafoglio del cliente o nelle situazioni in cui il cliente non sia in grado o non voglia fornire tali informazioni.

Più in generale, tali considerazioni rendono opportuna una riflessione sulle modalità e sui canali attraverso i quali i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono reperire dati e informazioni necessari alla prestazione dei propri servizi.

Art. 109-*quaterdecies*. Procedure interne e pratiche retributive.

In commento all'art. 109-*quaterdecies*, l'Associazione considera che, nell'ipotesi in cui un consulente finanziario autonomo o una società di consulenza finanziaria si avvalgano di dipendenti o collaboratori non iscritti all'Albo (ad esempio per le funzioni di segreteria o di ricerca e analisi degli investimenti), occorre precisare che, anche in questo caso, la prestazione del servizio di consulenza deve necessariamente essere riferita al consulente finanziario e che, pertanto, la lett. *d*) del primo comma dell'articolo in commento va riferita esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo.

Art. 109-*quinquiesdecies*. Conflitti di interesse.

Si ritiene opportuno modificare come segue i commi 6 e 8 dell'articolo in commento in quanto, per definizione, un consulente finanziario autonomo operante in forma "individuale" non può appartenere a un gruppo societario (potendo, invece, ipotizzarsi il caso del gruppo di società di consulenza finanziaria):

6. [...] *Qualora ~~il consulente finanziario autonomo o~~ la società di consulenza finanziaria appartenga ~~no~~ ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui ~~il consulente finanziario autonomo o~~ la società di consulenza finanziaria ~~sono-è~~ o ~~dovrebbero~~ essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.*

8. *Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività ~~del consulente finanziario autonomo o~~ della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui ~~essa~~ appartengono ~~o~~ e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. [...]*

Si nota, altresì, che il riferimento ai "servizi e attività di investimento" di cui al comma 7, lett. *a*), dell'articolo andrebbe sostituito con "servizio di consulenza in materia di

investimenti”, in quanto si tratta dell’unico servizio di investimento prestabile da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.

Art. 110. Sanzioni.

Rispetto all’elenco di ipotesi sanzionatorie di cui al comma 1-*bis* dell’articolo in commento, l’Associazione rileva l’esigenza di apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 109-quaterdecies concernenti le procedure interne;

12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 109-quinquiesdecies concernenti i conflitti di interesse;

~~12)~~ *13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 109-sexiesdecies concernenti le registrazioni;*

c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, ~~comma 1-bis~~, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo

Nello specifico, la prima delle due modifiche proposte risponde alla necessità di contemplare un’apposita sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni sui conflitti di interesse (art. 109-*quinquiesdecies*). La seconda modifica è volta ad armonizzare la disciplina sanzionatoria tra tutti gli iscritti all’Albo: si consideri, infatti, che il successivo comma 2, lett. c), prevede la sanzione pecuniaria, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, rispetto a qualsiasi violazione dell’art. 103 (ad eccezione della fattispecie di cui al comma 3 di quest’ultimo articolo, relativa alla mancata collaborazione del consulente finanziario all’esercizio della vigilanza da parte dell’Organismo, per la quale è prevista la radiazione).

Rispetto all’elenco di ipotesi sanzionatorie di cui al comma 2 dell’articolo in commento, l’Associazione rileva l’esigenza di apportare la seguente integrazione:

c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 103, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo

Tale aggiunta è volta a tenere conto che, per la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 103, è prevista la radiazione.

Art. 111. Provvedimenti cautelari.

L'Associazione segnala l'esigenza di apportare la seguente correzione al testo dell'art. 111, al fine di confermare l'estensione dell'ambito di applicazione della norma a tutti i soggetti iscritti all'Albo:

[...] 2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, ~~la Consob~~ l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il ~~consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede~~ soggetto iscritto all'Albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di ~~consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede~~ soggetto iscritto all'Albo.

Art. 112. Disposizioni finali e transitorie.

Rispetto alle indicazioni che l'Organismo dovrà fornire attraverso le istruzioni operative previste dall'articolo in parola, si rimanda ai nostri commenti all'art. 103.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi

Presidente ANASF